



■■■■■■■■■■ *IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi antistatari.
Si insiste nelle istanze istruttorie non ammesse.*

PER ■■■■■■■■■■. –

PARTI CONVENUTE, come da foglio depositato telematicamente:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,

Nel merito, in via principale:

rigettare la domanda avanzata dal Sig. ■■■■■■■■■■ ex art 2901 c.c perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati negli atti di causa;

accertare e dichiarare la responsabilità aggravata della parte convenuta ex art. 96 c.p.c. e per l’effetto condannarla al pagamento della somma che questo Giudice riterrà più opportuna.

Con vittoria di spese e compensi professionali.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, ■■■■■■■■■■ conveniva in giudizio ■■■■■■■■■■. e ■■■■■■■■■■, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. del seguente atto:

- contratto di cessione delle azioni della società ■■■■■■■■■■. – oggi S.r.l. - a rogito del Notaio Marco Sormani, di Milano del 10.10.2022, REP. 8760, RACC. 6140.

Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo può essere omessa, alla luce del testo dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (come riformulato dall’art. 45 comma diciassettesimo della legge n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti necessari della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, essendo richiesta soltanto la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

Si riassumono pertanto brevemente le domande e le eccezioni delle parti rinviando comunque agli atti di causa.

PARTE ATTRICE ha riferito in fatto:

- che in data 08/7/2021, la società ■■■■■■■■■■ acquisiva dall’attore e dalla società ■■■■■■■■■■ controllata dallo stesso sig. ■■■■■■■■■■) il 100% delle azioni costituenti l’intero capitale sociale (n.10.000 azioni) di euro 100.000,00 della società ■■■■■■■■■■ suddiviso per il 20% (n.2.000 azioni) in capo all’attore e il restante 80% (n.8.000 azioni) in capo alla 36 Holding S.r.l.;
- di aver contestualmente stipulato con la ■■■■■■■■■■. un contratto di opzione di acquisto in data 08/7/2021, a beneficio dell’attore finalizzato all’acquisizione del 100% delle azioni costituenti l’intero capitale sociale (10.000 azioni) di euro 100.000,00 della società ■■■■■■■■■■ dietro pagamento di euro 110.000,00 da effettuarsi entro il 08/7/2023 (doc.2, fascicolo attore);



- che l'attore provvedeva al pagamento della somma di euro 500,00 (pattuita come prezzo di opzione) in data 09/7/2021, così come previsto da contratto (doc.3, fascicolo attore);
- che, con atto di cessione del 10/10/2022, [REDACTED] in persona dell'A.U. [REDACTED], alienava a favore della [REDACTED].(il cui amministratore e legale rappresentante *pro tempore* era lo stesso [REDACTED] la quota del 96,15% delle azioni di [REDACTED], a fronte di un prezzo di cessione di euro 100.000,00, che parte cessionaria si obbligava a pagare in favore della cedente entro il giorno 8 luglio 2023 (doc. 11, fascicolo attore);
- che, per effetto della alienazione di quasi tutto il capitale sociale della [REDACTED] l., parte attrice adiva il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, per chiedere l'emissione di un provvedimento di sequestro giudiziario finalizzato alla custodia della partecipazione, in virtù della violazione dell'art.12, co.1 : "*Parte Venditrice si obbliga a non cedere, impugnare, concedere usufrutto o prestare le azioni oggetto della presente Opzione di Acquisto a terzi per tutta la Durata della presente Opzione*" e co.2: "*Parte Venditrice si obbliga a non effettuare operazioni sul capitale sociale della Società sia in aumento che in diminuzione senza il preventivo consenso scritto di Parte Acquirente per tutta la durata del presente contratto di Opzione*".
- che il giudizio cautelare conseguente, ed il successivo reclamo, venivano entrambi rigettati (docc. 9 e 10, fascicolo attore);
- che, nelle more del reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 06.06.2023, [REDACTED] esercitava l'opzione convocando sia la [REDACTED], che la società [REDACTED] avanti al Notaio D'Amore di Genova per il giorno 3.10.2023 (doc. 12): tuttavia, a tale invito le società replicavano preannunciando che non avrebbero presenziato all'appuntamento, per poi in effetti disertarlo (doc. 13 e 14).

Sulla base di quanto rappresentato, l'attore chiedeva dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del contratto di cessione delle azioni della società [REDACTED] S.p.a. - oggi S.r.l. - con il quale la [REDACTED] ha ceduto a [REDACTED] la piena proprietà di n. 10.000 azioni del valore nominale di Euro 10,00 ciascuna, per un valore complessivo di nominali Euro 100.000,00 del capitale sociale della società P [REDACTED]

A fondamento della domanda di revocatoria ex. art. 2901 c.c. parte attrice deduceva la sussistenza del credito di natura risarcitoria, dell'elemento soggettivo in capo alle parti convenute nonché la sussistenza dell'*eventus damni* e della *scientia fraudis* del terzo acquirente.

In punto di *eventus damni* l'attore evidenziava come la cessione del 96,15% delle azioni di [REDACTED] a. a [REDACTED] S.r.l. produceva l'effetto di depauperare il patrimonio della [REDACTED] l. così da compromettere la



garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., non avendo più detta società alcun ulteriore cespite suscettibile di aggressione da parte del C [REDACTED].

In ordine ai presupposti soggettivi della revocatoria *de qua*, l'attore rappresentava che la cessione avesse quale unico scopo quello di sottrarre il bene dalla disponibilità del [REDACTED], sia per evitare che potesse esercitare legittimamente il proprio diritto di opzione, sia per evitare che l'azione risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale del contratto di opzione potesse trovare soddisfazione sui beni; e come tale intento fosse condiviso dalla società cedente e da quella cessionaria, in quanto entrambe fanno capo al [REDACTED]

Con unica comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio [REDACTED] [REDACTED] entrambe nella persona del legale rappresentante *pro tempore* [REDACTED], eccependo la insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.

A tal fine, le parti convenute hanno riferito in fatto le circostanze che determinavano, nella propria prospettazione, la cessione in oggetto e pertanto che:

- in occasione di un incontro intervenuto nel 2020 il C [REDACTED] illustrava a S [REDACTED], legale rappresentante di entrambe le convenute, un progetto volto alla creazione di un polo industriale-commerciale con sede in [REDACTED], che prevedeva la confluenza di tre società poste sotto il suo controllo ([REDACTED] all'interno di una società di nuova costituzione, e cioè la [REDACTED] [REDACTED] ed invitava [REDACTED] a prendere parte all'operazione tramite conferimento di una somma di euro 650.000,00;
- che [REDACTED] si determinava a partecipare al progetto, ed a tal fine individuava due investitori (le società [REDACTED] e [REDACTED]) con i quali venivano stipulati in data 15 dicembre 2020 contratti di associazione in partecipazione (all. 6, 7 e 8, fascicolo convenuti), oltre a corrispondere la somma di euro 50.000,00 quale capitale proprio;
- che, tuttavia, nonostante l'apporto di capitale di cui sopra, parte attrice riferiva agli associati in partecipazione, a mezzo missive di identico contenuto (all. 10, fascicolo convenuti), di aver trovato nuovi investitori e di voler quindi interrompere i rapporti, esercitando la clausola di recesso anticipato contenuta nei contratti siglati, e che conseguentemente avrebbe provveduto a rimborsare la somma ricevuta da [REDACTED], maggiorata del 15% secondo quanto previsto dagli stessi contratti di associazione in partecipazione, per un totale di euro 747.500,00 (euro 650.000,00 + 97.500,00);
- che, dopo un lungo periodo di silenzio e svariati tentativi di parte convenuta di mettersi in contatto con il [REDACTED], quest'ultimo comunicava al Suglia che non sarebbe stato in grado di effettuare il rimborso delle somme sopra indicate dal momento che gli investitori si erano improvvisamente e inspiegabilmente ritirati dall'affare, rinunciando quindi ad effettuare l'aumento di capitale promesso in [REDACTED] di 1.200.000,00 euro;
- che la stipula del patto di opzione era parte di una complessa operazione conclusa dal S [REDACTED] con il C [REDACTED] al fine di "garantire" il rientro dagli esborsi finanziari derivanti dal coinvolgimento nel progetto di cui sopra;



- che, in particolare, al fine tutelare gli investimenti confluiti in [REDACTED], [REDACTED], di comune accordo con il C [REDACTED], elaborava la seguente operazione: in data 24 giugno 2021, la società [REDACTED] (allora socio di controllo di [REDACTED]) costituiva la società [REDACTED] la quale, in data 8 luglio 2021 acquistava il 100% del capitale della [REDACTED]. (20% appartenente al C [REDACTED] e 80% alla società [REDACTED] assumendosi l'impegno di pagare, nelle rispettive proporzioni, il prezzo di cessione delle quote pari ad euro 100.000,00 entro il 8.07.2023 (All. 11, fascicolo convenuti);
- che, contestualmente, [REDACTED] concedeva al Cavallone un diritto di opzione a titolo oneroso per la riacquisizione delle azioni della società [REDACTED]. esercitabile entro il 9 luglio 2023, dietro pagamento di euro 500,00, con un incremento del prezzo di riacquisto delle quote maggiorate solo del 10% per un totale complessivo di euro 110.000,00 (All. 12, fascicolo convenuti);
- che, tuttavia, in seguito alla suddetta acquisizione da parte della [REDACTED], il [REDACTED] constatava una profonda situazione di dissesto economico delle società originariamente confluite in [REDACTED] e "controllate" dal [REDACTED] (società [REDACTED] palesandosi, pertanto, una realtà totalmente incongruente rispetto allo scenario prospettato da parte attrice al momento della presentazione del progetto volto alla costituzione di [REDACTED]: i contratti di fornitura si rivelavano meri accordi quadro, innumerevoli contenziosi pendenti in capo alle società conferite, impianti produttivi logori, antiquati e non pronti alla produzione;
- che, pertanto, tale situazione di dissesto conduceva ai fallimenti delle società [REDACTED] [REDACTED] ad una ingente situazione debitoria verso gli associati in partecipazione per un totale di euro 1.333.500,00,
- che in tale contesto la cessione della partecipazione detenuta da [REDACTED] in P [REDACTED] a [REDACTED] si rendeva necessaria affinché quest'ultima continuasse ad eseguire investimenti e la stessa sopravvivenza di [REDACTED].

In tale scenario di fatto, come più ampiamente rappresentato negli atti di causa ai quali si rimanda, i convenuti hanno eccepito l'invalidità del contratto di opzione stipulato tra le parti in data 09/7/2021, in quanto annullabile per vizio del consenso ex art.1439 c.c. poiché la determinazione a concedere l'opzione sarebbe stata il frutto di una falsa rappresentazione della realtà dolosamente posta in essere dal [REDACTED].

Le parti convenute hanno altresì eccepito la insussistenza dell'*eventus damni*, contestando il presunto pregiudizio subito dal [REDACTED] (derivante dal passaggio delle quote della [REDACTED] da [REDACTED] a [REDACTED]) considerate la condotta e la gestione economico-finanziaria delle società poste sotto la sua gestione e del necessario intervento salvifico di nuovi investitori.

In relazione al presupposto della dolosa preordinazione, le convenute precisavano come la cessione delle quote da [REDACTED] non era il frutto di nessun piano del [REDACTED] a volto a privare la parte attrice del diritto di opzione, bensì costituiva strategia dovuta e necessaria al fine di salvaguardare l'attività industriale della [REDACTED], e di conseguenza gli investimenti degli associati in partecipazione.



Infine, le convenute proponevano l'*exceptio doli generalis* ritenendo un abuso la instaurazione del presente giudizio, e avanzavano richiesta di condanna del [REDACTED] al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c..

La ricostruzione operata da parte convenuta è stata fortemente e ampiamente contestata da parte attrice nei successivi scritti difensivi: in particolare, nella prima memoria ex art. 171 –ter c.p.c. di parte attrice e anche nella comparsa conclusionale.

Alla prima udienza le parti formulavano le istanze come al relativo verbale di causa; il giudice si riservava.

A scioglimento della riserva, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle emergenze documentali in atti, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione con termine per il deposito di atti conclusivi.

All'udienza del 3.12.2024 la causa veniva rimessa in decisione.

Non appare inopportuno, ai fini della valutazione della domanda, il sintetico richiamo di alcuni principi generali in materia di domanda di declaratoria di inefficacia relativa (revocatoria) ex art. 2901 c.c.

- 1) L'azione revocatoria, in linea di diritto (quale rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore), presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito, ancorchè non accertata giudizialmente (non costituendo, quindi, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito, l'antecedente logico - giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria), e non anche la concreta esigibilità di esso (potendo essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali) (cfr. Cass. civ., Sez. IV, 10/03/2006, n.5246; Cass. civ., Sez. I, 02/04/2004, n.6511; Cassazione civile sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 591).
- 2) Proprio per tale ragione il giudizio promosso con l'azione revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. nel caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito, in quanto la definizione di questa seconda controversia non costituisce l'indispensabile precedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, considerato anche il fatto che il conflitto pratico tra i due giudicati è reso infatti impossibile dal fatto che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria. (Cass. civ., Sez. IV, 17/07/2009, n. 16722; Cass. civ. (Ord.), Sez. IV, 10/10/2008, n. 24993; Cass. civ. (Ord.), Sez. IV, 14/09/2007, n. 19289; Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440).
- 3) Va poi ricordato che ad integrare il pregiudizio è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile e non impossibile la soddisfazione coattiva del credito,



sicché anche una modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del denaro, realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. (cfr. Cass. 26.2.2002 n. 2792; Cass. 21.9.2001 n. 11916; Cass. 1.6.2000 n. 7262; Cass. 17.10.2001 n. 12678; Cass. 5.6.2000 n. 7452; Cass. 29.3.1999 n. 2971; Trib. Torino 5.3.2001). Non è quindi richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'*eventus damni* (Cass. civ., Sez. I, 24/07/2003, n.11471). Qualora il pregiudizio arrecato al creditore sia costituito da una variazione qualitativa, e non quantitativa, del patrimonio del debitore, la conoscenza del pregiudizio in capo al terzo deve afferire a tale tipo di variazione. (Cass. civ., Sez. III, 12/12/2014, n. 26151).

- 4) In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27546)
- 5) Quando l'atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, è necessaria la prova della partecipazione del disponente e del terzo acquirente alla dolosa preordinazione dell'alienante, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (Cass. Civ. n. 20118/2013).

In aderenza ai principi sopra riportati e graniticamente consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte, si osserva quanto segue.

Si rende necessario rammentare, alla luce del contenuto degli scritti difensivi in atti, che il presente giudizio attiene ad azione di revocatoria ordinaria, ancorata alla sussistenza di specifici requisiti e, a tali fini, vengono enucleati dagli atti e considerati i soli elementi di fatto e di diritto funzionali alla decisione in ordine a tale domanda, con una narrazione epurata da fatti e vicende, pure riversati in atti, ma che esulano dai fatti costitutivi necessari e sufficienti ai fini della valutazione della ricorrenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria.

Va subito evidenziato che la peculiarità della fattispecie in esame discende dal fatto che il compimento dell'atto dispositivo di cui si chiede la revoca costituisce esso stesso, nella prospettiva di parte attrice, la fonte del diritto di credito in quanto dal suo compimento si sarebbe generata la pretesa di natura risarcitoria discendente dall'inadempimento del patto di opzione da parte del disponente. In altri termini, l'atto dispositivo di cui si chiede la revoca



costituisce lo stesso atto da cui deriva il (preteso) diritto di credito che si mira a tutelare attraverso la declaratoria di inefficacia.

Legittimazione attiva. Va innanzitutto verificata la sussistenza della legittimazione attiva di parte attrice.

Parte attrice ha lamentato la violazione del patto di opzione in proprio favore stipulato con [REDACTED], la quale, in violazione del diritto dell'attore all'opzione di riacquisto dell'intero capitale sociale della [REDACTED] s.p.a. derivante dall'accordo dell'8.7.2021 (cfr. doc. 2 parte attrice), avrebbe ceduto la partecipazione prima della scadenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione, fissato al 9 luglio 2023. La cessione della partecipazione avveniva a favore della società [REDACTED] s.r.l., con contestuale trasformazione della [REDACTED] s.p.a. in P [REDACTED] s.r.l.

La legittimazione risulta evocata per effetto del credito di natura risarcitoria discendente dalla violazione del negozio intercorso tra le parti.

Parte convenuta ha contestato la legittimazione attiva rilevando la inesistenza del diritto di credito, eccependo l'invalidità del patto di opzione e comunque la mancata instaurazione di un giudizio che renda il credito "contestato".

Parte attrice ha prodotto con deposito effettuato in data 8.6.2024 e successivamente al provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni atto di citazione con il quale ha citato in giudizio [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] personalmente chiedendo condannarsi tali soggetti in solido tra loro al risarcimento del danno, quantificato in (almeno) € 1.500.000 corrispondente "all'utilità perduta per effetto del mancato acquisto della partecipazione corrispondente all'intero capitale sociale di [REDACTED].

Va rilevato che la legittimazione all'esperimento dell'azione revocatoria non necessita, in ogni caso, della preventiva instaurazione di un giudizio.

La giurisprudenza è granitica nel ritenere che "in tema di azione revocatoria ordinaria l'art. 2901 c.c., accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali; pertanto, ai fini dell'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, e rilevano a tal fine anche i crediti litigiosi o comunque oggetto di contestazioni" (cfr. Cass. 15/11/2016, n. 2320).

Tale principio rappresenta estrinsecazione del principio affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 9440/2004 in accordo al quale poiché "*anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a*



norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”.

La richiamata sentenza delle Sezioni Unite (Cass. Sez. un. n. 9440/2004) nell'affermare che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità rispetto all'azione di merito sottostante l'azione revocatoria, ha ritenuto legittimati all'esperimento dell'azione anche i soggetti portatori di una mera aspettativa di credito. In quella pronuncia la Corte richiama in argomento i propri precedenti secondo cui la nozione di credito accolta dall'art. 2901 c.c. è nozione lata comprensiva della ragione di credito o della aspettativa di credito, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione (sent. n. 1242/78; n. 1388/81; n. 6475/82; n. 12144/99). Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione la legittimazione ad agire compete anche ai creditori potenziali o eventuali, che egualmente hanno interesse a vedere non intaccata la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.

Con tale statuizione le Sezioni Unite hanno ricompreso nella formula utilizzata dal legislatore nella disposizione dell'art. 2901 c.c. - *“anche se il credito è soggetto a termine o a condizione”* - anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, o comunque contestato, in quanto soggetto alla condizione del suo accertamento, con conseguente elevazione del medesimo a fatto costitutivo della domanda revocatoria.

Il principio affermato con la statuizione del 2004 della Sezioni Unite è rimasto fermo nella giurisprudenza di legittimità successiva (*ex multis* Cass Civ. n. 4212/2020; Cass. n. 9855/2014; Cass. Civ. 09.02.2012 n. 1893).

Sulla base della giurisprudenza sopra richiamata è sufficiente a supportare la sussistenza della legittimazione attiva dell'attore anche un credito eventuale, in veste di credito litigioso, e comunque contestato, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato (Cass. civ. Sez. 1, 12 luglio 2013 n. 17257).

Il minor rigore richiesto quanto alla prova del credito in sede di azione revocatoria si fonda sullo scopo di questa ultima azione (che, come è noto, costituisce solo una tutela cosiddetta indiretta per il creditore) consistente nella mera ricostituzione della garanzia patrimoniale del soggetto che ha compiuto l'atto dispositivo, senza compromettere la validità di quest'ultimo ma soltanto determinando una inefficacia dello stesso nei confronti del creditore che comunque non potrà aggredire il bene per il solo esito vittorioso dell'azione revocatoria, ma solo munendosi di un titolo esecutivo.

La pendenza del giudizio di merito determina quindi la sussistenza della legittimazione attiva ad agire in revocatoria.

Se, difatti, il credito non fosse accertato nella sede naturale del giudizio di merito (e giammai in questo) l'eventuale esito vittorioso dell'azione revocatoria non potrebbe spiegare alcun effetto.



In ogni caso, la sussistenza della legittimazione attiva – ai meri fini che rilevano in questa sede- anche a non considerare l’instaurazione del giudizio di merito deriverebbe dalle stesse circostanze emerse in seno al giudizio cautelare citato da entrambe le parti, ove pure non è stata ritenuta pretestuosa la astratta possibilità di azionare una pretesa di natura risarcitoria cfr. pag. 8 e 9 dell’ordinanza del 20.7.2023 ove si legge:

Ad un esame necessariamente sommario della vicenda contrattuale, quindi, l’[redacted] vincolata dal patto di opzione stipulato con il reclamante l’8 luglio 2021 per il riacquisto delle azioni corrispondenti al 100% del capitale sociale dell’[redacted] a prezzo di € 110.000, con la modificazione della situazione di fatto operata attraverso (i) la diluizione della sua partecipazione ridottasi ad un numero di azioni corrispondenti al 96,15% del capitale sociale dell’[redacted] la trasformazione della *target* da s.p.a. a s.r.l. con conseguente modificazione del tipo di partecipazione sociale in suo possesso e, infine, (iii) la vendita alla terza [redacted] del pacchetto residuo, ha sicuramente impedito la conclusione del contratto programmato, rendendo impossibile la formulazione da parte dell’oblato di un’accettazione conforme alla proposta.

Dall’inadempimento della società resistente al patto di opzione scaturisce, quindi, il diritto del reclamante al risarcimento del danno ma non il diritto a rivendicare la titolarità della partecipazione sociale dall’altro contraente o dal terzo acquirente, non essendosi mai concluso il contratto traslativo programmato.

Tanto basta a fondare la legittimazione attiva all’esperimento dell’azione revocatoria (credito eventuale).

Le valutazioni da eseguirsi in questa sede non possono andare oltre, in quanto non è questa la sede in cui accertare l’esistenza o l’inesistenza di un credito di natura risarcitoria. Pertanto alcuna valutazione sulla effettiva esistenza o non esistenza del credito viene svolta in questa sede, in quanto unica sede deputata ad eseguire tali accertamenti –ivi incluso quello relativo alla prospettata invalidità del patto di opzione- è costituita dalla sede del giudizio di merito nel quale è chiesta la condanna al pagamento.

I mezzi istruttori. Conseguono l’ininfluenza ai fini di tale valutazione della documentazione enumerata nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. da parte dell’attore a suffragio della legittimazione attiva; produzione discendente come si legge in detta memoria in relazione alla contestata legittimazione del credito “sufficiente” ad agire in revocatoria.

Va inoltre rammentato che ai sensi dell’art. 2712 c.c. le riproduzioni meccaniche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto che il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) o lo “short message service” (SMS)



costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. 17/07/2019, n. 19155); con l'ulteriore importante precisazione per cui il disconoscimento deve essere "chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta".

Il disconoscimento operato da parte convenuta è del tutto generico e non rispondente alle stringenti prescrizioni indicate dalla Suprema Corte, con ogni conseguente effetto.

In ogni caso, la documentazione prodotta risulta ininfluenza ai fini della decisione come sopra rilevato, ivi incluso il documento n. 59.

L'irrelevanza deriva dalla circostanza che la prova della legittimazione attiva discende già da quanto sopra evidenziato mentre da tale documentazione alcuna prova può discendere in ordine all'elemento soggettivo, come da declinarsi, per quanto di seguito, nella presente azione revocatoria.

Allo stesso modo, tutti i capitoli di prova articolati da parte convenuta sono irrilevanti ai fini della decisione in quanto riguardano il merito della pretesa creditoria azionata, che, si ribadisce, non è oggetto di accertamento in questo giudizio. Sotto connesso profilo si osserva che la prova degli elementi costitutivi della domanda ricade su parte attrice.

La documentazione prodotta da parte convenuta è oggetto di contestazione da parte attrice, come in atti. Per essa valgono le considerazioni sopra svolte in ordine ai documenti prodotti da parte attrice.

L'elemento soggettivo. Va ora esaminata la sussistenza dell'elemento soggettivo.

Occorre stabilire se l'atto di cui si chiede la revoca, pacificamente a titolo oneroso, sia stato compiuto prima o dopo la nascita del credito azionato.

La esatta definizione del momento temporale serve a delineare l'oggetto dell'onere della prova (gravante su parte attrice): se il credito è sorto prima dell'atto dispositivo sarà sufficiente la prova del fatto 1) "che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore"; 2) "che (...) il terzo fosse consapevole del pregiudizio".

Se invece il credito è sorto successivamente al compimento dell'atto dispositivo sarà necessario provare che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (cfr. art. 2901, comma 1, c.c.).

Nel caso di specie l'atto dispositivo di cui si chiede la revoca costituisce esso stesso, nella prospettiva di parte attrice, la fonte del diritto di credito in quanto l'attore deduce che dal suo compimento si sarebbe generata la pretesa di natura risarcitoria discendente dall'inadempimento del patto di opzione da parte del disponente.

Consegue che precedentemente al compimento dell'atto di cui si chiede la revoca, il diritto di credito non esisteva sicché esso è successivo al compimento dell'atto dispositivo perché da esso discende.

Senza il compimento dell'atto dispositivo, la eventuale pretesa risarcitoria sarebbe rimasta inesistente e non azionabile in quanto solo l'effettiva cessione della partecipazione ha



generato l'astratto diritto al risarcimento del danno (non potendo in alcun modo rilevare, ai fini del momento di insorgenza della pretesa creditoria, la mera intenzione di procedere alla vendita delle azioni). Il credito da risarcimento nasce quindi in un momento ontologicamente posteriore rispetto al compimento dell'atto dispositivo.

Essendo l'atto dispositivo posto in essere prima dell'insorgenza della pretesa creditoria avanzata in questa sede, occorre provare che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del diritto di credito da esso nascente. E' necessario quindi provare che l'atto fosse diretto a sminuire la consistenza patrimoniale al fine di pregiudicare le ragioni di credito che dalla operazione dismissiva potessero derivare a favore di parte attrice.

Deve essere chiaramente evidenziato, al fine di evitare ogni equivoca sovrapposizione di piani, che tale prova è diversa e non assimilabile alla prova del dolo del compimento dell'atto dispositivo.

Altro è pertanto la (prospettata) dolosa preordinazione di sottrarre all'attore la possibilità dell'esercizio del diritto di opzione attraverso la cessione (non rilevante in questa sede), altro è la specifica intenzione di pregiudicare la garanzia patrimoniale a tutela del credito futuro. E' quest'ultimo elemento che deve essere accertato in questa sede e non il primo; ciò in quanto l'azione revocatoria mira a rendere inefficace l'atto (che rimane valido) al solo fine di mantenere inalterata la garanzia patrimoniale del creditore e non è idonea in alcun modo a colpire l'atto per altri motivi.

Sulla base di tali imprescindibili premesse, vanno ora esaminati gli elementi probatori offerti dall'attore al fine di provare la specifica intenzione delle parti convenute di pregiudicare la garanzia patrimoniale (Cass. n. 20118/2013), prova rigorosa e molto più intensa rispetto alla prova del pregiudizio alle ragioni creditorie invece sufficiente per il caso in cui il credito fosse antecedente rispetto all'atto dispositivo.

Emerge che l'attore abbia allegato sul punto i seguenti elementi, come è dato leggere negli atti:

“Ai fini della valutazione dell'elemento psicologico, appaiono estremamente rilevanti le seguenti circostanze:

i. le società cedente e cessionaria, così come la [REDACTED], fanno tutte capo al Sig. [REDACTED], il quale ne è l'Amministratore Unico; la [REDACTED] e [REDACTED] avevano sede al medesimo indirizzo (Milano [REDACTED]) ed entrambe hanno, tra i propri soci, la società [REDACTED], di proprietà della moglie del Sig. S [REDACTED], Signora [REDACTED] (docc. 16, 17 e 18);

ii. La [REDACTED] è stata costituita in data 24.06.2021, cioè soli 15 giorni prima l'acquisto delle quote della [REDACTED], e, come detto sopra, dal bilancio al 31.12.2021 emerge che ha quale unico bene la partecipazione in [REDACTED], e non ha ricavi;

iii. la [REDACTED] ha ceduto le azioni nonostante non avesse ancora corrisposto il prezzo pattuito per il loro acquisto con l'atto del 08.07.2021 e nonostante la clausola risolutiva espressa contemplata nell'atto di cessione;



iv. Il Sig. ██████████ ha sottoscritto il contratto di cessione delle quote sia quale A.U. di ██████████, che quale A.U. di ██████████; è quindi evidente che l'elemento psicologico era condiviso;

v. Il prezzo della cessione era addirittura inferiore al prezzo pattuito con l'opzione, essendo stato determinato in €. 100.000,00;

vi. Inoltre, è surreale che le Parti abbiano previsto che il pagamento del prezzo di cessione dovesse avvenire entro la data del 09.07.2023, cioè entro la data di efficacia del contratto di opzione: ciò lascia evidentemente supporre che le Parti intendessero verificare se il Sig. ██████████ avrebbe esercitato l'opzione; in caso negativo, verosimilmente, la ██████████ non avrebbe corrisposto il prezzo, determinando così l'avveramento della clausola risolutiva; In ogni caso, si contesta che la ██████████ abbia effettivamente versato l'importo pattuito per la cessione.

vii. La ██████████ è assolutamente priva di patrimonio; liberatasi delle partecipazioni sociali in ██████████, infatti, la società non ha alcun cespite utilmente aggredibile (cfr. 14).

Le modalità con cui la cessione delle azioni di ██████████ da ██████████ a ██████████ è stata effettuata rende incontestabile non solo il pregiudizio che tale compravendita arreca alle ragioni risarcitorie del Sig. C█████████, ma anche il fatto che ██████████ sia stata complice della frode e che, quindi, sussista anche il profilo soggettivo previsto dall'art. 2901 c.c.”.

Dall'esame congiunto di queste circostanze emerge la prospettazione da parte dell'attore di una operazione dolosamente posta in essere in violazione degli accordi contrattuali relativi al patto di opzione, e, al più, la conoscenza del pregiudizio in capo ai convenuti che sarebbe disceso alle ragioni di parte attrice dal compimento dell'atto dispositivo.

Ma quest'ultimo elemento psicologico (conoscenza del pregiudizio) sarebbe stato sufficiente se il credito per cui si chiede tutela fosse stato antecedente rispetto al compimento dell'atto dispositivo ma non successivo come nel caso di specie, perché in questo caso si esige che l'attore provi la volontà, connotata da dolo, di entrambe le parti di porre in essere l'atto al fine di arrecare pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore e al fine quindi di evitare che il creditore potesse trovare il soddisfacimento del suo credito sul patrimonio della disponente.

Non basta cioè la conoscenza del pregiudizio che il compimento dell'atto poteva arrecare alle ragioni del presunto creditore (ciò che sarebbe bastato, come detto, in caso di atto successivo al sorgere del credito), ma occorre provare molto di più, ossia che le parti avessero preordinato di compiere la cessione delle azioni al fine di comprimere la possibilità che l'eventuale diritto di credito di natura risarcitoria, nascente dal compimento dell'atto - connotato dalla consapevolezza della sua illiceità (e quindi potenzialmente foriero di un danno risarcibile)- potesse trovare soddisfacimento sul patrimonio della disponente.

Invero dalla intera narrazione della stessa parte attrice non emerge affatto la specificità di tale intento, ma l'attore si sofferma (ampiamente) sull'intento di porre in essere l'atto al fine di evitare che ██████████ potesse esercitare il diritto di opzione (fermo, come detto, ogni accertamento sulla eventuale responsabilità e danno devoluto alla sede naturale del giudizio di merito). Le finalità, per quanto astrattamente colorate dal dolo nella narrazione dell'attore,



esulano dalla volontà di depauperare il patrimonio per impedire al [REDACTED] di soddisfarsi sullo stesso per effetto della insorgenza del diritto di credito nascente dal compimento del medesimo atto dispositivo; depauperamento che viene astrattamente a costituire una conseguenza dell'atto e non già il motivo comune per cui entrambe le parti si sono determinate al compimento dell'atto. Il pregiudizio alle eventuali ragioni creditorie del debitore, anche qualora conosciuto dalle parti, non è sufficiente a connotare l'elemento psicologico richiesto in questa sede, in quanto il credito azionato non era già esistente al momento del compimento dell'atto dispositivo.

Sotto connesso profilo si osserva che, trattandosi di azione revocatoria –e non già di azione finalizzata alla neutralizzazione in sé e per sé dell'atto dispositivo- il tema di indagine deve ritenersi circoscritto alla sola lesione del diritto di credito e non già alla fonte costitutiva della pretesa creditoria (nella specie, dedotta violazione del diritto di opzione).

Si tratta di due piani che ancorché interferenti devono –in questa sede- rimanere distinti non potendo operarsi una (suggestiva) sovrapposizione tra la dolosa preordinazione di atti volti ad impedire l'esercizio dell'opzione e l'atto volto a fraudolentemente depauperare il patrimonio del disponente al fine di impedire all'attore di soddisfarsi sullo stesso.

Dalla intera narrazione di entrambe le parti emerge che l'atto costitutivo del diritto di opzione si colloca in una complessa operazione posta in essere dal C [REDACTED] e dalle altre parti, connotata, tra l'altro, dal conferimento di aziende di società successivamente dichiarate fallite; atti peraltro attinti da revocatoria fallimentare da parte della Curatela (poi oggetto di transazione).

Dunque anche lo stesso patto di opzione appare un piccolo tassello di una più vasta e complessa operazione, come descritta da entrambe le parti in atti.

In tale contesto, come emergente dalla stessa narrazione eseguita nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice, l'intento di ledere la garanzia patrimoniale discendente da una futura azione risarcitoria per la lesione del diritto di opzione, appare del tutto assente, essendo, in realtà, altre e diverse le finalità della complessiva operazione societaria come rappresentate dalle parti, rimanendo l'accertamento della causa concreta della operazione rimesso ad altre sedi. Se dunque la cessione delle azioni potrebbe essere eventualmente foriera di un eventuale danno risarcibile (circostanze, come detto, da provare in altra sede), ciò non significa che la stessa sia stata realizzata al fine di depauperare la società disponente per impedire al [REDACTED] di trovare soddisfacimento per un eventuale ed ipotetico futuro vittorioso esperimento di una azione risarcitoria.

Ancorché da prospettazioni differenti, entrambe le parti danno atto di una complessa e articolata operazione in cui invero il risarcimento del danno derivante dalla violazione del diritto di opzione appare una "preoccupazione" del tutto remota, se non assente nelle intenzioni delle parti convenute, e certamente non determinante il compimento dell'atto stesso. Parte attrice non ha offerto alcuna prova del dolo della intenzione delle parti convenute di porre in essere l'atto oggetto di revocatoria al fine di sottrarre al [REDACTED] e la possibilità di soddisfare il credito risarcitorio sul patrimonio della disponente, emergendo, come detto, altre finalità.



Va ribadito che ciò che rileva, ai fini probatori della presente azione revocatoria, è la prova della specifica volontà di ledere la garanzia patrimoniale di parte attrice, non rilevando la mera volontà di impedire l'esercizio del diritto di opzione né le ulteriori finalità descritte in atti.

Per tutti i motivi evidenziati la prova dello specifico elemento soggettivo (dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito dell'istante) non può ritenersi raggiunto.

La mancata prova dell'elemento psicologico dell'azione revocatoria determina il rigetto della domanda, dovendo ritenersi assorbito l'esame di ogni ulteriore domanda ed eccezione, ivi compresa la sussistenza dell'eventus damni.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (valori medi, causa di valore indeterminabile). Ex art. 2 risulta dovuto il rimborso spese forfettario nella misura del 15%. L'I.V.A. risulta dovuta solo se non recuperabile dalla parte per effetto del regime fiscale di cui gode. Il procuratore di parte convenuta si è dichiarato antistatario (cfr. memoria di replica).

Va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da parte convenuta, in quanto infondata. Il rigetto della domanda attorea non è dipeso da malafede o colpa grave nella proposizione della presente domanda, ma dal mancato raggiungimento della prova di uno degli elementi costitutivi della domanda.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

- 1) rigetta la domanda attorea;
- 2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
- 3) condanna l'attore al pagamento in favore della parte convenuta delle spese processuali che liquida in complessivi € 7.616 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabili in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Milano, 30/12/2024

Il Giudice
Dott. Vincenza Agnese
